



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 270

Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi
di comunicazione

17/12/2022 - 23:44

Indice

1. DDL S. 270 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	4
1.2.1. Testo DDL 270.....	5
1.3. Trattazione in Commissione.....	15
1.3.1. Sedute.....	16
1.3.2. Resoconti sommari.....	17
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali).....	18
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 256 (pom.) del 26/05/2021.....	19
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 153 (ant.) del 10/06/2021.....	30
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 260 (ant.) del 10/06/2021.....	31
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 155 (pom.) del 24/06/2021.....	39
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (ant.) del 09/09/2021.....	40
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 167 (ant.) del 14/10/2021.....	41
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 291 (pom.) del 27/10/2021.....	42
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021.....	46

1. DDL S. 270 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 270
XVIII Legislatura

Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione

Titolo breve: *Tutela dei minori e della dignità della donna nella comunicazione*

Iter

27 ottobre 2021: in corso di esame in commissione (esame in comitato ristretto)

Successione delle letture parlamentari

S.270 in corso di esame in commissione (*proseguito in comitato ristretto*)

Iniziativa Parlamentare

[Valeria Valente](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Monica Cirinna'](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 30 maggio 2018)

[Giuseppe Luigi Salvatore Cucca](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 30 maggio 2018)

[Laura Garavini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 30 maggio 2018)

[Mauro Antonio Donato Laus](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 30 maggio 2018)

[Salvatore Margiotta](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 30 maggio 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **12 aprile 2018**; annunciato nella seduta n. 5 del 17 aprile 2018.

Classificazione TESEO

DONNE , MINORI , PUBBLICITA'

Articoli

EGUAGLIANZA (Artt.1, 3, 4), PARITA' TRA SESSI (Art.1), RICERCHE DI MERCATO E MARKETING (Art.1), DIVIETI (Artt.1, 2, 3, 6), INFORMAZIONE (Artt.1, 2, 3, 4, 5), TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Artt.1-5), FOTOGRAFIA (Artt.1, 2, 3, 5), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Artt.2, 4), SESSO DELLE PERSONE E SESSUALITA' (Artt.1, 2, 3, 4), VIOLENZA E MINACCE (Art.2), INFANZIA (Art.1), GIOVANI (Art.1), FAMIGLIA (Art.2), TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (Art.4), AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (Artt.5, 6), OSSERVATORI (Art.5), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.5, 6), NOMINE (Art.5), PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Art.5), MAGISTRATI (Art.5), CONSIGLIO DI STATO (Art.5), CORTE DEI CONTI (Art.5), CORTE DI CASSAZIONE (Art.5), DOCENTI UNIVERSITARI (Art.5), AVVOCATI E PROCURATORI (Art.5), PSICOLOGIA (Art.5),

SOCIOLOGIA (Art.5), EDUCAZIONE (Art.5), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.6), VIGILANZA (Art.6), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.6), COMUNI (Art.6), AFFISSIONE PUBBLICA (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Sandro Ruotolo](#) ([Misto](#), Liberi e Uguali-Ecosolidali) (dato conto della nomina il 26 maggio 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 17 luglio 2018. Annuncio nella seduta n. 22 del 17 luglio 2018.

Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 270

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 270

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALENTE**, **CIRINNÀ**, **CUCCA**, **GARAVINI**, **LAUS** e **MARGIOTTA**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2018

Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione

Onorevoli Senatori. - Tra i problemi posti dall'avvento della comunicazione di massa, il tema della pubblicità ha assunto rilevanza centrale, sia per l'enorme spazio che occupa, sia per gli effetti, diretti e indiretti, che produce.

Come ebbe a rilevare un esperto americano di «strategia pubblicitaria», Leo Bogart, infatti, la pubblicità non ha solo un impatto e una finalità di natura economica, ha anche una profonda influenza sulla cultura, sui valori e sulla qualità della vita.

L'influenza sulla percezione della realtà è tanto più pervasiva e penetrante nella pubblicità commerciale, poiché costituisce strumento di comunicazione persuasiva intenzionalmente destinato, per sua stessa natura, a influenzare e orientare atteggiamenti e comportamenti dei fruitori del messaggio pubblicitario, per indurli all'acquisto e al consumo di beni o all'utilizzazione di servizi. La pubblicità commerciale, pertanto, vista la sua funzione essenziale di conquista dei segmenti del mercato al quale di volta in volta si riferisce, non può che connotarsi per parzialità di prospettiva e rappresentazione, per forte competitività, per pervasività e intrusività.

Questo specifico «linguaggio comunicativo», tipico quanto essenziale per la pubblicità commerciale, tuttavia, sta gradualmente imponendosi, da originario veicolo privilegiato di sola diffusione della pubblicità commerciale, come modello comunicativo *tout court* dei *mass media*. Questi stanno, di fatto, rischiando di piegare le loro funzioni primarie di informazione e intrattenimento alle specifiche esigenze del mercato pubblicitario, sotto la pressione rappresentata dal fatto che è proprio la pubblicità, ormai, a costituire la fonte principale del loro finanziamento. Il che non vale solo per la cosiddetta «televisione commerciale», ma per i *mass media* tutti, con il coinvolgimento delle nuove tecnologie informatiche. Da più parti, inoltre, nel mondo dell'informazione e dei *media*, si segnala il pericolo ulteriore che la pubblicità possa costituire una strisciante minaccia alla stessa libertà di stampa che, proprio a causa dello strapotere economico della pubblicità, potrebbe finire con il perdere la sua precipua funzione di informazione dei cittadini, per finire col modellare solo dei perfetti cittadini-consumatori.

Il fenomeno pubblicitario, dunque, ha definitivamente smesso di essere il mezzo di raccordo tra imprese produttrici e consumatori, per divenire fonte di condizionamenti e generatore di modelli, per i *media* e per la società, omologandone linguaggio, visioni e stili.

La società Nielsen stima che in Italia vengano prodotte e diffuse ogni anno, tra *mass media* classici (stampa, televisione, affissione, radio, cinema) e *internet*, circa 80.000/100.000 diverse campagne pubblicitarie.

A questi ingenti numeri va poi aggiunta l'ulteriore produzione di materiali promozionali, non direttamente veicolati dai *mass media*, quali cartelli da banco e da vetrina, volantini, locandine, manifesti e segnaletica promozionale di punti vendita, striscioni e *depliant*: secondo una stima globale si ritiene possano ammontare a circa 400.000 i «pezzi» pubblicitari prodotti ogni anno e cioè più di

1.000 al giorno.

Questa massa imponente di messaggi che si sommano gli uni agli altri induce, evidentemente, a riconsiderare la materia degli interventi normativi destinati a disciplinare la produzione e la distribuzione della pubblicità, individuando come oggetto degli interventi non più soltanto il singolo *spot* o le singole campagne pubblicitarie che si pongano in contrasto con beni e valori tutelati dal nostro ordinamento, ma a considerare l'effetto cumulativo, sul piano educativo e culturale, che la pubblicità determina nel suo insieme, compresi gli esiti involontari e collaterali che, proprio in quanto di massa, inevitabilmente produce.

Del problema dell'impatto quali-quantitativo della pubblicità e degli effetti collaterali che essa produce si sono occupate specifiche ricerche di settore e sono ormai disponibili un gran numero di studi specialistici. Ne *«Il libro nero della pubblicità»*, ad esempio, il professor Adriano Zancacchi, esperto di problemi della comunicazione, ha evidenziato come la pubblicità, negli ultimi anni in particolare, abbia assunto uno specifico quanto negativo impatto su determinati temi e soggetti e su determinate formazioni sociali, ad esempio sui minori, nella rappresentazione stereotipata e sessista delle donne e nell'immagine, altrettanto stereotipata, della famiglia che la pubblicità insistentemente veicola. Sotto il profilo normativo, strumenti di diretta tutela dei minori in materia di pubblicità sono stati già introdotti nel nostro ordinamento, ma la loro applicazione, sostanzialmente circoscritta ai mezzi di diffusione televisiva, e spesso intempestiva, si è rivelata non del tutto efficace. Quanto all'uso spregiudicato, volgare, stereotipato e offensivo dell'immagine della donna nella pubblicità, in particolare nei manifesti e negli *spot*, l'impianto normativo necessita di precise integrazioni, non essendo ulteriormente tollerabile la realizzazione e circolazione di materiale pubblicitario che svilisce la donna nella sua dignità, alimentando, anche per questa via, una spirale di disprezzo che non può certo ritenersi estranea al dilagare dei fenomeni di sopraffazione e violenza contro le donne. Altro delicato nucleo di «imposizione» di stereotipi distorsivi della realtà che non a caso costituisce intreccio tra i primi due, minori e donne è l'immagine della famiglia. Da una recente ricerca svolta da *Terres des Hommes*, condotta da Paolo Ferrara, su studenti delle scuole medie milanesi, è emerso che la famiglia, come istituzione sociale, è recepita e rappresentata dagli adolescenti intervistati come luogo sostanzialmente esente da violenza. Il 40 per cento degli studenti ha, infatti, dichiarato che esiste violenza all'interno della coppia, ma che essa rappresenta un fatto del tutto privato e marginale; il 25 per cento ha affermato che se un uomo maltratta una donna «non è senza motivo»; per il 40,6 per cento è all'uomo che spetta di dirigere la casa, mentre è compito della donna la cura della famiglia, dato che l'uomo «non è adatto» a farlo; queste ultime risposte sono state date anche dalle giovani intervistate. Un simile quadro riconduce al tema dei modelli di riferimento proposti dalla pubblicità, che influenzano e determinano i rapporti sociali, orientando gli stessi processi di crescita e di percezione di sé nei bambini e negli adolescenti, influenzando pesantemente i loro processi psicologici di oggettivazione e di auto-oggettivazione, spiegando effetti rilevanti nello stesso formarsi della pubblica opinione. Modelli che troppo spesso confinano il maschile e il femminile in categorizzazioni asfittiche, codificate su stereotipi ritagliati su forzose quanto parziali e immodificabili caratteristiche indicate come specifiche ed essenziali, rispettivamente, dell'uno o dell'altro sesso.

Non può più ignorarsi, pertanto, anche in sede legislativa, il nesso che esiste come innumerevoli studi ormai dimostrano tra questo tipo di falsata percezione della famiglia e dei suoi componenti e il fatto, ad esempio, che nella pubblicità le figure maschili destinate a manifestare valenza «positiva» godano, generalmente, di caratteristiche forti e dominanti, mentre risulta solitamente ancillare il ruolo assegnato ai bambini e alle donne, gli uni e le altre «mummificati» in modelli ripetitivi quanto banali. Si sta facendo largo, poi, un ennesimo modello costrittivo, che ripropone una visione stereotipata della donna e dell'organizzazione della vita familiare, ma sotto l'apparenza di una riconsiderazione e attualizzazione dei ruoli femminili. All'identificazione della donna con l'angelo del focolare domestico si va infatti sostituendo una sua nuova rappresentazione che ha finanche del grottesco: donne perennemente affannate, impegnate in attività lavorative o professionali sul fronte pubblico, ma, nel privato, sempre destinate a occuparsi di faccende domestiche e della famiglia in perfetta solitudine, esattamente come nella visione patriarcale tradizionale, con figli mai coinvolti nell'assunzione di

compiti di collaborazione familiare e sempre senza alcun tipo di condivisione con *il partner*. Si legittima, così, un'inaccettabile rappresentazione del lavoro della donna al di fuori delle mura domestiche, non già come diritto acquisito e come frutto di impegno e realizzazione personali, bensì come spazio di libertà sostanzialmente concesso dalla famiglia e, in una certa misura, ad essa sottratto. Un ennesimo stereotipo, dunque, che finisce con il dettare quali siano i comportamenti, le aspirazioni e i ruoli che la società si aspetta, rispettivamente dagli uomini e dalle donne, attribuendo addirittura differente valenza alle medesime caratteristiche, qualità e pulsioni a seconda del genere del soggetto che le manifesti. Non è raro, infatti, ad esempio, che autorevolezza e spirito di competizione, considerati come positive connotazioni di un uomo, diventino motivo di biasimo e discriminazione se a darne prova sia una donna, o siano, al più, favorevolmente considerati ma solo qualificandoli come possesso di attributi maschili, dei quali le donne, si può starne certi, non sentono affatto la privazione. Ed è allarmante, al riguardo, che molte donne italiane, da indagini statistiche svolte in materia, sembra tendano a empatizzare con questo ennesimo stereotipo di tuttofare iperattivo, *multitasking*, ritenendolo, magari, prova e rappresentazione dell'emancipazione femminile. Il che, decisamente, non solo non risponde alle reali aspirazioni emancipative delle donne, ma ne ostacola decisamente il pieno ed effettivo realizzarsi.

Secondo la classifica stesa nel 2013 dal *Global Gender Gap Report*, l'Italia, tra il 2012 e il 2013, è avanzata di solo 9 posti, passando dal numero 80 al numero 71. Nonostante si sia registrato un qualche miglioramento nella complessiva condizione della donna nel nostro Paese, dunque, la posizione che l'Italia occupa in questa significativa classifica globale continua a rivelare carenze e arretratezza nella soluzione del *gender gap*. Il dato denuncia la persistenza di fattori ostativi che non permettono alle donne «a prescindere e al di là delle congiunture e contingenze di carattere economico generale» le medesime opportunità garantite agli uomini, in termini di autodeterminazione e di scelte di vita, opportunità che si misurano guardando a occupazione femminile, remunerazioni, sviluppi di carriera, accesso ai ruoli politici e di vertice, tuttora differenziati rispetto ai colleghi uomini.

Nel quadro sommariamente tracciato si impone l'adozione di provvedimenti normativi ulteriori e innovativi che, oltre a rimuovere, nella pubblicità, ogni disparità di trattamento connessa al genere e messaggi offensivi della dignità delle donne, oltre a tutelare i minori nel delicato percorso della loro formazione, siano, altresì, destinati a incidere direttamente sulla produzione pubblicitaria, laddove essa risulti indurre comportamenti sociali e propone modelli di riferimento stereotipati, sessisti e discriminatori. Provvedimenti tesi, perciò, a riaffermare, nella varietà dei ruoli dei due sessi e nella tutela e cura dei processi formativi dei minori, principi di eguaglianza e di piena dignità di ciascun individuo.

Lo Stato italiano, peraltro, non ha ancora assunto provvedimenti applicativi delle risoluzioni del Parlamento europeo in materia di discriminazione femminile nella pubblicità. Con la risoluzione A4-0258/97, del 16 settembre 1997, sulla discriminazione della donna nella pubblicità, il Parlamento europeo, constatato che la legislazione degli Stati membri e dell'Unione europea per contrastare rappresentazioni degradanti della donna nei mezzi di comunicazione risultava del tutto insufficiente, propose una serie di misure legislative incentrate sulla pornografia nei mezzi d'informazione e sul turismo sessuale. Già in questo primo intervento si indicava come necessaria l'adozione di un apposito codice di condotta nella materia e si affermavano principi secondo cui «lo sfruttamento ingiustificato del corpo femminile a fini commerciali può offendere in modo particolarmente grave la dignità della donna», condannando la diffusione nelle comunicazioni commerciali di immagini femminili che sminuissero la dignità della donna o la sua parità nei confronti del sesso maschile; invitando gli Stati membri a prese di posizione forti contro gli stereotipi sessisti nei contenuti, nelle immagini e nel linguaggio della pubblicità; sollecitando il settore pubblicitario a rinunciare a ridurre la donna a mero oggetto sessuale dell'uomo, attraverso espedienti tecnici e raffigurazioni volti a esaltare la sola bellezza fisica e la disponibilità sessuale. Compito degli Stati membri, pertanto, era dare «attuazione ai patti e alle convenzioni internazionali in materia, nonché al principio della non discriminazione, a livello legislativo così come a livello pratico». Con la successiva risoluzione 2008/2038 (INI), del 3 settembre 2008, sull'impatto del *marketing* e della pubblicità e sulla parità tra donne e uomini, è stata posta

l'attenzione sul processo di socializzazione che, attraverso la scuola, la famiglia e l'ambiente socio-culturale, genera identità e valori, convinzioni e atteggiamenti che conferiscono all'individuo un posto e una funzione nella società in cui cresce, per sottolineare come l'identificazione costituisce un concetto chiave di comprensione dei meccanismi di questo processo ed evidenziando come la pubblicità, laddove veicoli messaggi pubblicitari discriminatori e degradanti basati sul genere e sugli stereotipi di genere sotto qualunque forma, costituisca un grave ostacolo al realizzarsi di una società moderna e paritaria.

Il complesso di norme che, nel nostro ordinamento, riguarda il settore della pubblicità, anche con riferimento alla tutela dei minori e alla salvaguardia dei principi di dignità della persona nonché al superamento di stereotipi sessisti e discriminatori, ha radici prevalentemente internazionali ed europee e si sviluppa in due distinti impianti normativi. Il sistema autodisciplinare, frutto di scelte di autonomia privata, che trova la sua fonte in regolamenti emanati, su base volontaristica, da appositi organismi, i più rappresentativi dei quali sono il codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, adottato dall'Istituto di autodisciplina pubblicitaria (IAP), e il codice di autoregolamentazione TV e minori. L'impianto complessivo di tali strumenti non contiene alcun richiamo, né espresso né implicito, alla discriminazione e alla strumentalizzazione dell'immagine femminile, salvo che per le ipotesi di volgarità, violenza e indecenza in pubblicità, di cui all'articolo 9 del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale. Circa le forme di controllo, ciascun regolamento prevede la presenza di appositi organismi che curano l'osservanza delle norme regolamentari da parte dei soggetti che a quelle norme si sono, appunto, autovincolati. Il codice di autoregolamentazione TV e minori attua i controlli tramite il comitato di applicazione che vigila sull'operato delle emittenti televisive firmatarie; il codice di autodisciplina della comunicazione commerciale prevede un comitato di controllo e un organo giudicante, denominato giurì, entrambi organi dello IAP.

Il sistema normativo statale, di derivazione pubblicitistica, trova invece la sua fonte principale di regolamentazione in due raccolte di norme, rispettivamente rappresentate dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, e dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Il primo, tuttavia, non tratta della pubblicità sotto i profili che qui interessano, mentre il secondo si riferisce alla sola emittenza televisiva.

Con riferimento ai minori e agli strumenti di tutela che è necessario assumere in materia di pubblicità, sarebbe, in realtà, auspicabile che fosse inserito il diretto riconoscimento, in Costituzione, del minore come specifico soggetto titolare di diritti e destinatario di specifiche tutele, in aggiunta alle uniche attualmente previste dall'articolo 31 (in materia di protezione della maternità, dell'infanzia e la gioventù), dall'articolo 35 (in materia di lavoro minorile) e dall'articolo 30 (in materia di mantenimento, istruzione e educazione dei figli).

Nei testi costituzionali di altri Paesi europei sono già stati attuati interventi in questa direzione. È il caso del Belgio, che nel febbraio 2000 ha adottato un'apposita legge di revisione del titolo II della Costituzione con cui è stato inserito il nuovo articolo 22-bis, secondo il quale ogni minore ha diritto al rispetto della propria integrità morale, fisica, psichica e sessuale. Ancora più incisivi, sotto i profili di cui si sta trattando, sono l'articolo 12 della Costituzione finlandese, adottato sempre nel 2000, dove si stabilisce che «*Provisions on restrictions relating to pictorial programmes that are necessary for the protection of children may be laid down by an Act*» e l'articolo 20 della Costituzione spagnola, che espressamente prevede che le libertà di pensiero o di creazione artistica «trovino un limite», oltre che nel diritto all'onore e nel diritto all'intimità, anche e specificamente «nella protezione della gioventù e dell'infanzia».

A Costituzione vigente, tuttavia, nel nostro ordinamento è comunque non solo certamente possibile, ma oltremodo necessaria l'adozione di norme che nel corretto bilanciamento tra tutela dei diritti fondamentali di dignità della persona e parità tra i sessi, libertà di espressione artistica (articolo 21), libero esercizio delle attività d'impresa (articolo 41) e adeguata tutela della libera formazione di minori e adolescenti prevedano l'applicazione del principio costituzionale, peraltro consolidato da numerose pronunce della stessa Corte costituzionale, secondo cui alla tutela dei minori devono essere subordinati

gli interessi di ogni altro soggetto coinvolto in un rapporto con il minore stesso. Il che, peraltro, è sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, convenzione che all'articolo 3 sancisce che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente, con disposizione puntualmente riprodotta all'articolo 24 dalla «Carta di Nizza» (2000/C 364/01) tra i diritti, le libertà e i principi che l'Unione europea ha dettato e riconosciuto.

Un forte richiamo nel senso prospettato lo si rinviene nei lavori svolti dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nelle precedenti legislature. Sono stati raccolti, infatti, in quella sede, dati accurati sulla fruizione della televisione da parte dei minori, che evidenziano come bambini e adolescenti si intrattengano dinanzi alla televisione per circa 1.100 ore all'anno (contro le 800 ore di impegno scolastico), il che significa dalle due alle quattro ore al giorno, molto spesso in solitudine. La Commissione ha sottolineato come il sistema dei codici di autoregolamentazione in materia di pubblicità si sia rivelato non del tutto efficace, nella tutela dei minori, tanto da indurre a una forte sollecitazione «contenuta nella relazione conclusiva dei lavori» ad assumere idonee iniziative parlamentari, nel campo della comunicazione, di natura «legislativa, chiarendo ciò che è legale e ciò che non lo è; esecutiva, facendo applicare le leggi esistenti, esercitando un efficace controllo sui contenuti massmediatici e sulle agenzie educative, combattendo permissivismo e illegalità; giudiziaria, condannando e punendo severamente i trasgressori della legge».

Con riferimento all'immagine della donna veicolata nella pubblicità, e alle tutele che è divenuto indifferibile assicurare, la consapevolezza che non esistano criteri universalmente validi per identificare e definire puntualmente la discriminazione di genere in pubblicità impone, anzitutto, di ampliare lo spazio di intervento legislativo in materia di concorrenza «di cui la pubblicità costituisce uno dei più rilevanti aspetti» passando dalla centralità oggi assegnata alla sola concorrenza qualificata, in negativo, come sleale nei confronti dei competitori e dei consumatori, a una visione della pubblicità che si qualifichi, invece, in positivo, come dichiaratamente leale nei confronti dei consumatori. Attuando, così, i principi costituzionali, espressamente ribaditi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (con l'ordinanza n. 162 del 2009 e già con la sentenza n. 279 del 2006), secondo cui la concorrenza, sebbene valore basilare del principio di libertà di iniziativa economica, non riceve dall'ordinamento protezione assoluta, potendo, al contrario, il valore in questione, essere limitato al fine di «consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti». Né può ignorarsi che, con il «Trattato di Lisbona», la concorrenza è stata espressamente qualificata non come valore in sé, bensì come elemento strumentale, con gli altri, alla realizzazione del benessere sociale, attraverso il perseguimento di valori non solo di tipo economico, quali crescita equilibrata, stabilità dei prezzi, piena occupazione, progresso scientifico e tecnologico, ma anche extraeconomici, quali libertà, sicurezza, tutela dell'ambiente, progresso sociale, parità tra uomo e donna, valori questi ultimi che, nel caso di contrasto, sono destinati a prevalere sulla tutela della concorrenza. Questa visione, peraltro, assicura la necessaria continuità del principio di libertà di iniziativa economica con quello di utilità sociale, di cui all'articolo 41 della Costituzione, nel quadro della rimozione delle disuguaglianze di cui all'articolo 3 della medesima Costituzione.

Alle criticità e carenze dell'attuale impianto normativo in materia di pubblicità sessista intende ovviare il presente disegno di legge, inserendo questa tipologia di pratica commerciale tra quelle da considerare sleali e nocive ai sensi del codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, al quale si apportano, pertanto, le necessarie modifiche.

Si è individuata, infine, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio delle attribuzioni previste dalle nuove norme, attese le specifiche competenze e funzioni ad essa attribuite fin dalla sua istituzione, nonché le ulteriori funzioni che ha progressivamente assunto, nella repressione della pubblicità ritenuta scorretta, ingannevole e nociva, diffusa con qualsiasi mezzo, e cioè da televisori, giornali, volantini, manifesti o televendite. Un'ulteriore ragione, per l'attribuzione alla detta Autorità dei compiti di controllo e di repressione della pubblicità sessista e nociva per i minori, è determinata dal potere, già riconosciuto in capo all'Autorità stessa, di imporre multe nel caso

di pubblicità contrastanti con norme di legge a tutela dei destinatari delle pubblicità, nonché dall'ampliamento intervenuto con il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 29/2005/CE riguardante la tutela dei consumatori delle competenze della citata Autorità a tutela dei consumatori contro tutte le pratiche commerciali «scorrette», estesa, com'è noto, per effetto del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche alle microimprese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Nel rispetto del valore della dignità umana e in coerenza con i principi sanciti dalla risoluzione A4-0258/97 del Parlamento europeo, del 16 settembre 1997, sulla discriminazione della donna nella pubblicità, e dalla risoluzione 2008/2038 (INI) del Parlamento europeo, del 3 settembre 2008, sull'impatto del *marketing* e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini, considerare le specifiche azioni previste dall'Unione europea per l'eliminazione di immagini femminili sessiste e stereotipate nei messaggi pubblicitari, nelle informazioni e negli spettacoli trasmessi dai *media*, perseguendo l'intento della piena realizzazione della parità dei diritti tra generi e della tutela dei minori nel processo della loro formazione, la presente legge è finalizzata a:

- a) vietare la diffusione di messaggi che discriminano l'immagine femminile o ledono la dignità e i diritti delle donne e dei minori nella pubblicità e nei mezzi di informazione e di comunicazione attraverso l'utilizzazione di materiale fotografico, filmati, messaggi audio e video che rechino offesa alla dignità degli uomini e delle donne;
- b) vietare l'uso strumentale, offensivo e oltraggioso dell'immagine femminile utilizzata come mero richiamo sessuale, oggetto passivo di desiderio o complemento del lusso;
- c) impedire il riproporsi di stereotipi sessuali che banalizzano l'identità delle donne e degli uomini, utilizzando la nudità in modo pleonastico e immotivatamente seduttivo, in totale assenza di relazione con il messaggio pubblicitario nel quale la nudità stessa è inserita;
- d) impedire che bambini e adolescenti siano destinatari o interpreti di pubblicità sessista, stereotipata e lesiva dei principi di parità di genere, in quanto potenzialmente nociva per il loro sviluppo;
- e) vietare la diffusione di pubblicità che, non considerando la molteplicità dei ruoli delle donne degli uomini in ambito familiare, lavorativo e sociale, ne confinano la presenza in ambiti tradizionalmente specializzati;
- f) vietare la diffusione dei testi degli *spot* o dei testi che accompagnano le immagini pubblicitarie contenenti termini ed espressioni direttamente o indirettamente offensivi dell'identità di genere;
- g) incentivare e premiare la realizzazione di messaggi pubblicitari che, nel rappresentare e dare visibilità a entrambi i sessi, sappiano armonizzarne la presenza all'oggetto e alle finalità promozionali della pubblicità, esplicitando il contributo delle donne e degli uomini al corpo sociale.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per pubblicità si intende qualsiasi tipo di messaggio visivo o sonoro, in formato elettronico o cartaceo, che promuove l'attività commerciale di un'azienda o di un ente.

2. Ai fini della presente legge, per pubblicità sessista o lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori si intendono forme di comunicazione quali quelle che:

- a) alludono alla sessualità femminile come merce o come mezzo di sollecitazione al consumo di merci;
- b) mostrano figure femminili sottoposte a violenza, soprafatte dalla forza fisica o psicologica di altri o vittime di abusi;
- c) propongono immagini parziali e disumanizzanti del corpo femminile e maschile, rendendolo un oggetto analogo a quelli di cui si promuove la vendita;
- d) propongono la figura della donna come oggetto di sfruttamento o come soggetto destinato a

svolgere ruoli umilianti e lesivi della sua dignità;

e) utilizzano la figura femminile come elemento puramente accessorio e decorativo di altre immagini nella promozione di prodotti destinati ad altri soggetti, e in particolare ai consumatori di sesso maschile;

f) utilizzano la figura femminile come strumento passivo di esaltazione di tipologie di prodotti di cui le donne stesse siano, implicitamente o esplicitamente, indicate come dirette consumatrici o responsabili dell'acquisto;

g) inseriscono la figura femminile in contesti nei quali essa è un soggetto passivo, diretto da voci fuoricampo, in prevalenza maschili.

3. Ai fini della presente legge, per pubblicità potenzialmente nociva per il corretto sviluppo dei minori, oltre a quella di cui al comma 2, si intende, altresì, quella che:

a) si rivolge ai minori esponendoli a messaggi di contenuto violento, razzista, xenofobo, erotico o pornografico, o ha caratteristiche di ossessivo incitamento ai consumi, o che sminuisce le figure familiari e sociali di riferimento per minori e adolescenti;

b) si serve dei minori, o a loro si rivolge, per pubblicizzare beni e servizi che non li riguardano direttamente.

Art. 3.

(Divieto di utilizzo di pubblicità discriminatoria)

1. Nel libro I, titolo I, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - *(Pubblicità discriminatoria)*. - 1. È vietato ai mezzi di informazione, comunicazione e divulgazione pubblicitaria diffondere pubblicità che offrono rappresentazioni discriminatorie di uomini e donne.

2. È vietato utilizzare l'immagine della donna a fini pubblicitari in modo vessatorio, discriminatorio, sessista o, comunque, lesivo della sua dignità».

Art. 4.

(Pubblicità sessista come pratica commerciale scorretta e nociva)

1. L'uso di pubblicità sessiste e discriminatorie nelle pratiche commerciali e nella promozione dei propri prodotti o servizi da parte di soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, in violazione del divieto di cui all'articolo 1-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è in contrasto con l'articolo 41, secondo comma, della Costituzione e costituisce una tipologia di pratica commerciale scorretta e nociva ai sensi della parte II, titolo III, capo II, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come da ultimo modificato dal presente articolo.

2. Alla parte II, titolo III, capo II, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

«Art. 26-bis. - *(Pratiche commerciali lesive della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e del processo formativo dei minori)*. - 1. È considerata lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e potenzialmente nociva per il corretto sviluppo dei minori la pubblicità che:

a) utilizza la figura femminile come strumento passivo di esaltazione di tipologie di prodotti di cui le donne stesse siano, implicitamente o esplicitamente, indicate come dirette consumatrici o responsabili dell'acquisto;

b) utilizza la figura femminile come elemento puramente accessorio e decorativo di altre immagini nella promozione di prodotti destinati ad altri soggetti, e in particolare ai consumatori di sesso maschile;

c) inserisce la figura femminile in contesti nei quali essa è un soggetto passivo diretto da voci

fuoricampo, in prevalenza maschili;

d) propone la figura della donna come oggetto di sfruttamento o come soggetto destinato a svolgere ruoli umilianti e lesivi della sua dignità;

e) propone immagini parziali e disumanizzanti del corpo femminile, rendendolo un oggetto analogo a quelli di cui si promuove la vendita;

f) mostra figure femminili sottoposte a violenza, sopraffatte dalla forza fisica o psicologica di altri o vittime di abusi;

g) allude alla sessualità femminile come merce o come mezzo di sollecitazione al consumo di merci;

h) si rivolge ai minori esponendoli a messaggi di contenuto violento, razzista, xenofobo, erotico o pornografico, o ha caratteristiche di ossessivo incitamento ai consumi o sminuisce le figure familiari e sociali di riferimento per minori o adolescenti;

i) si serve dei minori, o a loro si rivolge, per pubblicizzare beni e servizi che non li riguardano direttamente.

2. Sono considerate, in ogni caso, lesive della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e potenzialmente nocive per il corretto sviluppo dei minori le pubblicità che recano comunque offesa alla dignità di uomini e donne».

Art. 5.

(Competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Le attività di monitoraggio e di controllo sull'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché la titolarità del procedimento istruttorio e sanzionatorio per la violazione delle medesime disposizioni, sono conferite, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominato «Autorità».

2. L'articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da sette membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. Quattro dei sette membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ed effettivamente patrocinanti da almeno cinque anni, e personalità provenienti da settori economici dotati di alta e riconosciuta professionalità; i rimanenti tre membri sono scelti tra professori universitari ordinari, di prima o seconda fascia, specialisti in problematiche di genere, di scienza dell'educazione e della formazione, di scienze della comunicazione, di psicologia sociale, di psicologia dello sviluppo o di sociologia».

3. L'Autorità, entro trenta giorni dal suo insediamento nella composizione derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, adotta un apposito regolamento per la regolamentazione della procedura istruttorio in materia di pubblicità sessista, lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e potenzialmente nociva per il corretto sviluppo dei minori.

4. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, l'Autorità ha il potere di adottare provvedimenti impeditivi o interruttivi della diffusione di pubblicità, nonché sanzionatori, nei confronti dei soggetti che pongono in essere pratiche commerciali sessiste, lesive della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e potenzialmente nocive per il corretto sviluppo dei minori, realizzando, utilizzando o veicolando, con qualsiasi mezzo di informazione e di comunicazione, le pubblicità di cui all'articolo 2.

5. L'Autorità monitora il settore pubblicitario a fini commerciali, riceve e decide reclami e segnalazioni inviati da singoli cittadini consumatori, da soggetti portatori di interessi diffusi in materia di tutela dei diritti dei minori e di tutela dei diritti e della dignità della donna, costituiti in associazioni o in comitati, nonché da ogni pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri

compiti istituzionali.

6. L'Autorità ha, altresì, il compito di:

- a) adottare ogni utile iniziativa affinché il sistema dei *media* e radiotelevisivo, pubblico o privato, svolga un'azione di sensibilizzazione al rispetto della diversità di genere e della dignità delle donne, finalizzata a una corretta rappresentazione della figura e del ruolo delle donne medesime e alla rimozione di stereotipi sessisti o comunque lesivi della loro dignità;
- b) curare l'istituzione e la pubblicazione di un annuario delle aziende sanzionate per violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge;
- c) promuovere la cooperazione tra le associazioni di categoria, le organizzazioni femminili e le organizzazioni non governative operanti all'interno dell'Unione europea nel settore della pubblicità e dei mezzi di comunicazione per la diffusione e per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge;
- d) certificare, su richiesta degli autori o delle imprese in favore delle quali la pubblicità è realizzata, la conformità della stessa pubblicità alle disposizioni di cui alla presente legge, mediante il conferimento di un apposito segno distintivo.

7. Al fine di consentire l'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla presente legge, il numero dei posti previsti dalla pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di dodici unità, di cui una di livello dirigenziale. Ai medesimi fini, il numero dei contratti di cui al medesimo articolo 11, comma 4, della legge n. 287 del 1990, già incrementato di quattro unità ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, è ulteriormente incrementato di sette unità, per la cui copertura l'Autorità può avvalersi dell'istituto del comando. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287 del 1990.

Art. 6.

(Procedimento dinanzi all'Autorità)

1. Alla parte II, titolo III, capo III, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, dopo l'articolo 27-*quater* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 27-*quinquies*. - *(Istruttoria in materia di pubblicità)*. - 1. L'Autorità, ai fini del contrasto alla discriminazione della donna nella pubblicità e nei media e della tutela dei diritti della donna e dei minori, valutati gli elementi comunque in suo possesso, compresi quelli segnalati da singoli cittadini consumatori, da soggetti portatori di interessi diffusi in materia di tutela dei minori e di tutela della dignità della donna, costituiti in associazioni o in comitati, nonché da ogni pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, avvia un'apposita istruttoria per verificare l'esistenza di violazioni dei divieti e di inosservanza delle prescrizioni in materia di pubblicità sessista, lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e potenzialmente nociva per il corretto sviluppo dei minori.

2. L'Autorità, dopo aver instaurato l'istruttoria ai sensi del comma 1, ne dà comunicazione all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per acquisirne il relativo parere, non vincolante, ai fini della definizione dell'istruttoria.

3. Quando la pubblicità è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana, o per via radiofonica o televisiva o attraverso un altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere ai sensi del comma 1, richiede il parere, non vincolante, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini della definizione dell'istruttoria.

4. L'Autorità, nei casi di cui al comma 1, comunica l'apertura dell'istruttoria ai soggetti in favore dei quali è realizzata la pubblicità oggetto di accertamento, nonché agli autori della medesima. I titolari o legali rappresentanti delle imprese o degli enti committenti e utilizzatori della pubblicità oggetto di istruttoria hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla comunicazione di avvio dell'istruttoria e hanno facoltà di presentare

deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria stessa, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

5. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità, qualora il professionista responsabile della pubblicità sessista, lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e potenzialmente nociva per il corretto sviluppo dei minori assuma l'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della pubblicità o modificandola in modo da eliminarne i profili sanzionabili, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento di accertamento senza procedere all'accertamento dell'infrazione. L'Autorità, nell'ipotesi di accoglimento dell'impegno assunto dal responsabile della pubblicità, può disporre la pubblicazione della dichiarazione di assunzione dell'impegno, a cura e spese del professionista.

Art. 27-sexies. - (Poteri cautelari dell'Autorità). - 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la salvaguardia dei diritti e degli interessi tutelati dalle disposizioni in materia di divieto di realizzazione e diffusione di pubblicità sessista, lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e potenzialmente nociva per il corretto sviluppo dei minori, l'Autorità, ove rilevi a seguito di un sommario esame la sussistenza di violazioni, può deliberare, d'ufficio, l'adozione di misure cautelari.

2. L'Autorità, qualora i destinatari della misura cautelare adottata ai sensi del comma 1 non vi adempiano, può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato del soggetto inadempiente.

Art. 27-septies. - (Decisione e sanzioni). - 1. L'Autorità, all'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 27-quinquies, provvede con motivata decisione definitiva. Se ritiene la pubblicità sessista, lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e potenzialmente nociva per il corretto sviluppo dei minori, l'Autorità vieta la diffusione della pubblicità, sia di quella ancora non diffusa sia di quella già in corso.

2. Con la decisione di cui al comma 1, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

3. L'Autorità, su richiesta documentata dall'amministrazione comunale, pone a carico del soggetto destinatario della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 anche il rimborso delle spese eventualmente sostenute dai comuni per le attività di cui all'articolo 27-octies.

Art. 27-octies. - (Divieto di affissione di pubblicità). - 1. I comuni, qualora verificano l'affissione di pubblicità che integrano le violazioni di cui all'articolo 27-quinquies, comma 1, provvedono all'immediata segnalazione all'Autorità.

2. I comuni, qualora la pubblicità risulti già affissa e la violazione dei divieti di cui al comma 1 sia ritenuta particolarmente grave, nelle more della definizione del procedimento dinanzi all'Autorità, possono chiedere all'Autorità stessa di essere temporaneamente autorizzati alla copertura della pubblicità con materiale adesivo che rechi, ben visibile, la dicitura: "pubblicità sottoposta a verifica".

3. L'Autorità provvede a rilasciare l'autorizzazione di cui al comma 2, entro cinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta, previa comunicazione ai soggetti in favore dei quali è realizzata la pubblicità nonché agli autori della medesima».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 270
XVIII Legislatura

Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione

Titolo breve: *Tutela dei minori e della dignità della donna nella comunicazione*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 256 \(pom.\)](#)

26 maggio 2021

[N. 153 \(ant.\)](#)

10 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 260 \(ant.\)](#)

10 giugno 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 155 \(pom.\)](#)

24 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 159 \(ant.\)](#)

9 settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 167 \(ant.\)](#)

14 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 291 \(pom.\)](#)

27 ottobre 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 307 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 256 (pom.) del 26/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 2021
256ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)
indi del Vice Presidente
[GARRUTI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Scalfarotto e per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(1196) AUGUSSORI. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

(1382) TARICCO ed altri. - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 25 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati 7 subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 della relatrice, pubblicati in allegato.

Inoltre, sono pervenuti i pareri della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti.

Dichiara improponibili per estraneità di materia i subemendamenti 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.100/6 e 1.100/7, poiché riguardano il tema del certificato del casellario giudiziale richiesto dalla legge n. 3 del 2019.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) esprime parere contrario sul subemendamento 1.100/1. Invita

i proponenti a ritirare il subemendamento 1.100/2. Segnala che, a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 1.100, l'emendamento 1.4 risulterebbe precluso e l'emendamento 1.8 sarebbe assorbito.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100 della relatrice. Sui subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2 esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il subemendamento 1.100/1 decade per assenza dei proponenti.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira il subemendamento 1.100/2.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, è posto ai voti l'emendamento 1.100 della relatrice, che risulta approvato.

Pertanto, l'emendamento 1.4 risulta precluso, mentre l'emendamento 1.8 è assorbito.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 della relatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 2.100 della relatrice è approvato.

L'emendamento 2.2 risulta assorbito.

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) presenta la proposta di coordinamento formale Coord. 1, pubblicata in allegato. All'articolo 2, invece di sostituire la sola lettera *i*) dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 81 del 1993, si sostituisce l'intero comma 1, riproducendo senza variazioni tutte le lettere da *a*) ad *h*), e modificando le successive come da emendamento 2.100 appena votato.

Ciò consente da un lato di denominare le lettere aggiuntive non come *i-bis*), *i-ter*) e *i-quater*), ma come *l*), *m*), *n*), e inoltre di agevolare la lettura del provvedimento da parte dei cittadini, che troveranno, nell'articolo 2 della legge, la nuova disciplina integrale delle firme richieste per la presentazione delle liste.

Posto ai voti, l'emendamento Coord. 1 è approvato.

Si passa alla votazione del mandato alla relatrice.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione e dal Governo, con un orientamento quasi unanime. La modifica apportata al TUEL è di portata limitata, ma era attesa da tempo e soddisfa un'esigenza avvertita dai piccoli Comuni, a cui si intende così dare la giusta attenzione.

Esprime inoltre soddisfazione perché il provvedimento sarà esaminato tempestivamente dall'Assemblea.

Non essendovi altre richieste di intervento, è quindi conferito all'unanimità il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1382, autorizzandola a richiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale e ad apportare le correzioni di forma che si rendano necessarie, con particolare riferimento al titolo del decreto-legge.

IN SEDE REDIGENTE

(270) Valeria VALENTE ed altri. - Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione

(Discussione e rinvio)

Il relatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) riferisce sul disegno di legge in titolo, che raccoglie le risultanze dei più moderni studi in materia di comunicazione e formazione degli stereotipi di genere; si pone inoltre in armonia con le riflessioni svolte nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, presieduta dalla senatrice Valente, che è infatti anche prima firmataria del disegno di legge, oltre che quelle della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nelle precedenti legislature.

Si tratta di un testo di legge che rappresenta un importante tassello nel quadro complessivo della lotta dello Stato a tutela dei minori e contro la violenza di genere, andando a colmare le lacune esistenti nell'ordinamento in tema di protezione dei minori e tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione. In particolare, mira a individuare soluzioni alle articolate problematiche sorte in un ambito in rapida evoluzione come quello della comunicazione di massa, che non solo ha un impatto economico ma influenza profondamente anche il contesto sociale. Del resto, la pubblicità commerciale è uno strumento di comunicazione persuasiva intenzionalmente destinato, per sua stessa natura, a influenzare e orientare atteggiamenti e comportamenti dei fruitori del messaggio pubblicitario, per indurli all'acquisto e al consumo di beni o all'utilizzazione di servizi e quindi si connota per pervasività e intrusività. Questo specifico «linguaggio comunicativo» sta gradualmente imponendosi come modello comunicativo dominante nei mass media.

Ogni anno in Italia sono prodotti dai mass media classici (stampa, televisione, affissione, radio, cinema) e internet, circa 80.000-100.000 diverse campagne pubblicitarie. Questa imponente produzione di messaggi comunicativi comporta la necessità di riconsiderare la disciplina normativa sulla materia, individuando come oggetto dell'intervento legislativo non più soltanto il singolo spot o le singole campagne pubblicitarie che si pongano in contrasto con beni e valori tutelati dall'ordinamento, ma l'effetto cumulativo, sul piano educativo e culturale, che la pubblicità determina nel suo insieme, compresi gli esiti involontari e collaterali che, proprio in quanto di massa, inevitabilmente produce.

Da recenti studi è emerso che la famiglia, come istituzione sociale, è percepita dagli adolescenti intervistati come un luogo sostanzialmente esente da violenza. Il 25 per cento degli intervistati ha affermato che se un uomo maltratta una donna «non è senza motivo»; per il 40,6 per cento è all'uomo che spetta di dirigere la casa, mentre è compito della donna la cura della famiglia, dato che l'uomo «non è adatto» a farlo.

L'obiettivo del provvedimento in esame è quindi quello di riaffermare, nella varietà dei ruoli dei due sessi e nella tutela e cura dei processi formativi dei minori, i principi di eguaglianza e dignità di ciascun individuo, anche in linea con la legislazione europea e internazionale e nel rispetto dei principi enunciati dalla più moderna giurisprudenza costituzionale.

Nel dettaglio, il disegno di legge in esame si compone di sei articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento normativo. In particolare, si intende vietare la diffusione di messaggi che discriminano l'immagine femminile o ledono la dignità e i diritti delle donne e dei minori nella pubblicità e nei mezzi di informazione e di comunicazione attraverso l'utilizzazione di materiale fotografico, filmati, messaggi audio e video che rechino offesa alla dignità degli uomini e delle donne, nonché l'uso strumentale, offensivo e oltraggioso dell'immagine femminile utilizzata come mero richiamo sessuale.

L'articolo 2 reca alcune definizioni, tra le quali quella di pubblicità sessista o lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e quella di pubblicità potenzialmente nociva per il corretto sviluppo dei minori.

L'articolo 3 modifica il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, inserendo il nuovo articolo 1-bis che introduce il divieto, per i mezzi di informazione, comunicazione e divulgazione pubblicitaria, di diffondere pubblicità che offrono rappresentazioni discriminatorie di uomini e donne. Prevede, inoltre, il divieto di utilizzare l'immagine della donna a fini pubblicitari in modo vessatorio, discriminatorio, sessista o, comunque, lesivo della sua dignità. L'articolo 4 definisce l'uso di pubblicità sessiste e discriminatorie quale pratica commerciale scorretta e nociva e apporta le opportune modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005. In particolare, introduce l'articolo 26-bis, ai sensi del quale è considerata lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori la pubblicità che: utilizza la figura femminile come strumento passivo di esaltazione di tipologie di prodotti di cui le donne stesse siano, implicitamente o esplicitamente, indicate come consumatrici o responsabili dell'acquisto; utilizza la figura femminile come elemento puramente accessorio e decorativo di altre immagini nella promozione di prodotti destinati ad altri soggetti, e in particolare ai consumatori di sesso maschile; inserisce la figura femminile in contesti nei quali essa è un soggetto passivo diretto da voci fuoricampo, in prevalenza maschili; propone la figura della donna come oggetto di sfruttamento o come soggetto destinato a svolgere ruoli umilianti e lesivi della sua dignità; propone immagini parziali e disumanizzanti del corpo femminile, rendendolo un oggetto analogo a quelli di cui si promuove la vendita; mostra figure femminili sottoposte a violenza, soprafatte dalla forza fisica o psicologica di altri o vittime di abusi; allude alla sessualità femminile come merce o come mezzo di sollecitazione al consumo di merci; si rivolge ai minori esponendoli a messaggi di contenuto violento, razzista, xenofobo, erotico o pornografico, o ha caratteristiche di ossessivo incitamento ai consumi o sminuisce le figure familiari e sociali di riferimento per minori o adolescenti; si serve dei minori, o a loro si rivolge, per pubblicizzare beni e servizi che non li riguardano direttamente. L'articolo 5 attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'esercizio delle attività di monitoraggio sull'attuazione delle nuove disposizioni, nonché la titolarità del procedimento istruttorio e sanzionatorio per la violazione delle medesime disposizioni. È modificato l'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, al fine di ampliare da quattro a sette membri la composizione dell'Autorità.

L'articolo 6 novella il codice del consumo, introducendo gli articoli da 27-*quinquies* a 27-*octies*, volti a disciplinare il procedimento dinanzi all'Autorità. In primo luogo, si dispone in merito alla fase istruttorie, nell'ambito della quale si prevedono una comunicazione all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e la richiesta del parere, non vincolante, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora la pubblicità sia stata o debba essere diffusa attraverso la stampa, o per via radiofonica o televisiva o attraverso un altro mezzo di telecomunicazione. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità, è prevista la possibilità per il professionista responsabile della pubblicità sessista, lesiva della dignità e dei diritti delle donne e dei minori e potenzialmente nociva per il corretto sviluppo dei minori di assumersi l'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della pubblicità o modificandola. All'esito dell'istruttoria, l'Autorità provvede con motivata decisione definitiva, con la quale può essere disposta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro.

Infine, in tema di affissione di pubblicità, è prevista l'autorizzazione dell'Autorità alla copertura di pubblicità segnalate dai Comuni e sottoposte a verifica dell'Autorità stessa.

Il [PRESIDENTE](#) propone di svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il relatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) concorda.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per indicare i soggetti da audire per le ore 18 di lunedì 31 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Discussione e rinvio)

Il relatore [TONINELLI](#) (M5S) sottolinea che il provvedimento in esame, d'iniziativa del Movimento 5 Stelle, è stato successivamente sottoscritto da colleghi di altri Gruppi. Auspica che un approfondimento del tema, anche attraverso audizioni di esperti, consenta una condivisione più ampia, da parte di tutte le forze politiche.

Nel ritenere che la norma abbia un impatto sul territorio e sulla società, in quanto gli enti del Terzo settore posso contribuire a contenere gli effetti negativi dello spopolamento e della chiusura di attività, che causano degrado e dissesto urbanistico e idrogeologico, sollecita un esame attento ma anche veloce del testo, per una sua rapida definizione. A tal fine, sarebbe preferibile contenere il numero di soggetti da audire.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Fenu, che si compone di sei articoli recanti modifiche alla disciplina normativa dell'impresa sociale, volte a introdurre, entro la tipologia di soggetti qualificabili come impresa sociale, appunto le "imprese sociali di comunità". L'articolo 1, introducendo alcune modifiche al decreto legislativo n. 112 del 2017, individua le imprese sociali di comunità secondo un duplice criterio definitorio: territoriale e per tipologia di attività. Per il primo, si prevede che l'impresa sociale di comunità stabilisca la propria sede legale e operi prevalentemente nei seguenti luoghi: uno o più Comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese; uno o più piccoli Comuni rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni e per la riqualificazione e recupero dei loro centri storici; aree urbane degradate, ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge n. 190 del 2014. Se svolta in tale ambito territoriale (da indicarsi anche nell'atto pubblico costitutivo dell'impresa sociale), si considera di interesse generale l'attività d'impresa svolta al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico.

Più in particolare, la tipologia di attività è così definita dal disegno di legge: interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento dei beni pubblici o beni privati di valore storico o artistico ovvero che assolvano a un interesse pubblico, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano ovvero alla riduzione della marginalità e del disagio; interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di reti a banda larga per le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione dei cittadini e delle imprese; attività e servizi finalizzati all'autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile; attività di recupero e valorizzazione di terreni abbandonati o incolti ovvero di aree edificate, a uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo, in stato di abbandono e che siano a titolarità comunale; attività di produzione e consumo di prodotti agricoli, locali e biologici, nonché realizzazione di filiere locali della raccolta e riciclo; attività di produzione e vendita di prodotti dell'artigianato artistico locale; servizio di assistenza per la prenotazione telefonica o online di visite mediche e supporto tecnico per servizi sanitari; servizi di telemedicina; servizi con modalità preferibilmente innovative che altrimenti non sarebbero erogati ai cittadini in assenza di prestazioni analoghe da parte di soggetti pubblici o privati, tra i quali la raccolta e il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale; servizio di biblioteca o noleggio libri; servizi di mobilità; vendita di generi alimentari e di prodotti di prima necessità; rivendita di giornali, quotidiani e riviste; ordine e consegna di medicinali; servizi di pagamento e servizio bancomat.

Entro tale cornice definitoria, il disegno di legge mantiene una distinzione tra "impresa sociale di comunità" e "società cooperativa di comunità". Solo per le prime è previsto un vincolo per gli statuti, vale a dire la necessaria disciplina di alcuni profili: la nomina da parte degli utenti cittadini di almeno un componente dell'organo di amministrazione; il diritto degli utenti di richiedere una consultazione o

di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine del giorno, alle quali l'organo amministrativo sia tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento; l'individuazione delle materie sulle quali l'organo amministrativo sia tenuto a richiedere il parere ai cittadini utenti.

Per le cooperative, rimane ferma la disciplina posta dalla legge n. 381 del 1991, relativa all'insieme delle cooperative sociali.

Inoltre, il disegno di legge pone una clausola di adeguamento della legislazione regionale così come degli statuti delle medesime imprese sociali, alle nuove disposizioni.

L'articolo 2 modifica l'articolo 88 del codice del Terzo settore, introducendovi la previsione dell'applicazione dell'agevolazione sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in favore degli enti del Terzo settore, o su altri tributi di pertinenza degli enti territoriali, o la non considerazione quale attività commerciale, ai fini dell'imposizione fiscale, di alcune attività, nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea sugli aiuti di importanza minore (cosiddetto "de minimis") concessi alle imprese che forniscano servizi di interesse economico generale, con menzione espressa dell'apposito regolamento UE n. 360 del 2012.

L'articolo 3 modifica l'articolo 48 del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) onde inserire le imprese sociali di comunità tra i soggetti titolati a esercitare la prelazione all'acquisto di beni immobili confiscati alla mafia.

L'articolo 4 incrementa la dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, per 10 milioni annui, a decorrere dal 2020. Tale incremento è finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali di comunità.

L'articolo 5 modifica la legge n. 381 del 1991 sulle cooperative sociali. Una prima novella è volta ad allargare l'oggetto dell'attività delle cooperative sociali di comunità al settore delle filiere del commercio equo e solidale. Con una seconda novella si prevede che la potestà legislativa regionale possa intervenire nell'individuazione delle categorie di persone svantaggiate il cui inserimento lavorativo è ricompreso tra le attività proprie dell'impresa sociale.

Infine, l'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per indicare i soggetti da audire per le ore 18 di lunedì 31 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2129) LANZI ed altri. - Modifiche all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti di lista
(Esame e rinvio)

Il presidente [GARRUTI](#) (M5S), in qualità di relatore, ricorda, preliminarmente, che all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, si prevede che, con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione, siano designati due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, e al contempo si disciplina il procedimento di presentazione dell'atto di designazione presso gli uffici elettorali di sezione.

Il provvedimento in esame apporta alcune modificazioni a tale procedura, allo scopo di semplificare le varie fasi del procedimento e consentire una più agile partecipazione dei cittadini al ruolo di

rappresentanti di lista.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1 introduce la possibilità di presentare anche mediante posta elettronica certificata l'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione entro il venerdì precedente l'elezione.

Il comma 1, lettera *b*), inserisce invece un nuovo comma, volto a stabilire che la procedura di autenticazione di fronte al notaio non è necessaria qualora l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato autorizzato a designare il rappresentante di lista, previsto dalla dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, e qualora il documento sia stato trasmesso a mezzo pec.

Sottolinea quindi la necessità di approvare quanto prima il provvedimento in esame, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Propone perciò, come convenuto in ufficio di Presidenza del 20 maggio, di istituire un Comitato ristretto, che inizierà a riunirsi probabilmente giovedì 3 giugno, e propone di fissare il termine per l'indicazione di un rappresentante per Gruppo per le ore 18 di lunedì 31 maggio.

La Commissione conviene.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) anticipa che parteciperà al Comitato ristretto in rappresentanza del Gruppo della Lega.

Segnala di aver presentato il disegno di legge n. [2242](#), in materia di rilascio e pubblicazione dei certificati penali dei candidati alle competizioni elettorali, il cui esame dovrebbe essere congiunto a quello del provvedimento in titolo. Avverte che la scelta di procedere alla congiunzione di tutti i disegni di legge che introducono semplificazioni del procedimento elettorale, presentati o di prossima presentazione, per quanto opportuna, potrebbe mettere a rischio l'approvazione del testo in tempo utile per le prossime elezioni comunali.

Il presidente [GARRUTI](#) (*M5S*), in qualità di relatore, segnala che si dovrà procedere anche alla congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 862, recante "Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali", già da tempo assegnato alla Commissione affari costituzionali. Come precisato nel corso della seduta antimeridiana, ribadisce che sarebbe preferibile ampliare l'ambito della trattazione, facendo confluire nella discussione tutte le misure che mirano a semplificare il procedimento elettorale, piuttosto che congiungere di volta in volta ulteriori proposte normative. In tal modo, si potrebbero accelerare i tempi e consentire l'approvazione della nuova disciplina al più tardi entro l'inizio del mese di luglio, in modo che sia applicata per le prossime elezioni amministrative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [GARRUTI](#) (*M5S*), in qualità di relatore, propone di rinviare il parere sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 25 maggio, in quanto sono in corso interlocuzioni tra i Gruppi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 27 maggio, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1196](#)

Art. 1

1.100/1

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 1.100, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."»

1.100/2

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

All'emendamento 1.100, sostituire le parole: «al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune» con le seguenti: «al 35 per cento dei votanti.».

1.100/3

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *in rubrica, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere»;*

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:*

«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2-ter. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.

2-quater. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n. 642, recante Disciplina dell'imposta di bollo.

2-quinquies. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi da 3 a 7 del presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.100/4

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere »;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti:*

«*2-bis.* In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.

2-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

1.100/5

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e rilascio del certificato del casellario giudiziale in formato elettronico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti :*

«*2-bis.* In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n.3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.100/6

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e rilascio del certificato del casellario giudiziale su richiesta dei rappresentanti di partito o di movimento politico in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti :*

«2-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato al diretto interessato in formato elettronico.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.100/7

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modifiche:

a) *in rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*«ed esenzione fiscale per il rilascio del certificato del casellario giudiziale in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere, i seguenti comi:*

«2-bis In rispondenza al diritto del candidato di non avere nessun ostacolo economico nel fornire le informazioni sul proprio status giuridico, il certificato del casellario giudiziale richiesto in occasione della candidatura, è rilasciato esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1982, n.642, recante Disciplina dell'imposta di bollo.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 37 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

1.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 71 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini del presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non hanno votato.»

2. L'articolo 60 del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.»

Coord. 1

Il Relatore

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« **Art. 2**

(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti;

l) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione tra 751 e 1.000 abitanti;

m) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni con popolazione tra 501 e 750 abitanti;

n) da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti.»;

b) il comma 2 è abrogato.».

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 153 (ant.) del 10/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 153
GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 270 (TUTELA
DEI MINORI E DELLA DIGNITA' DELLA DONNA NELLA COMUNICAZIONE)*

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 260 (ant.) del 10/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2021
260ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE REFERENTE

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, illustra il decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, che prevede misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni o a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è confluito nel testo originario del provvedimento il contenuto di due decreti-legge: il decreto-legge n. 56 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, e il decreto-legge n. 65 del 2021, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei quali l'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione con salvezza degli effetti già prodotti.

Il provvedimento, a seguito di numerosi interventi emendativi della Camera, si compone di 44 articoli e un allegato.

L'articolo 1 dispone circa la rimodulazione e il graduale allentamento delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica. Viene previsto che per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2021 trovino applicazione le misure recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021. Dal 26 aprile si prevede la cessazione del divieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla. Per il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 luglio si prevede l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa anche nelle Regioni e Province autonome nelle quali si registri un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. È infine prevista la

possibilità per i presidenti di Regione e Provincia autonoma di applicare le misure più restrittive disposte per la zona rossa in determinate province o aree, qualora in esse venga superato il suddetto parametro ovvero se la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 ne determini un rischio alto di diffusività. Tale facoltà non può tuttavia esercitarsi in relazione alla disciplina dello svolgimento in presenza delle attività scolastiche di ogni ordine e grado.

L'articolo 2 detta alcune disposizioni in tema di spostamenti. In primo luogo, definisce gli spostamenti ammessi in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, consentendoli ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19 - rilasciate ai sensi del successivo articolo 9 - o motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o di salute, o effettuati per rientrare presso la propria residenza. Fermo restando le libertà di spostamenti proprie delle zone gialle e arancioni, nel periodo che va dal 26 aprile al 15 giugno 2021 viene confermata la limitazione degli spostamenti verso le abitazioni private abitate nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione.

Con una modifica approvata dalla Camera, vengono poi disciplinati i limiti orari degli spostamenti in zona gialla nel periodo compreso fra il 18 maggio e il 20 giugno 2021. Nelle zone bianche non si applicano limiti orari agli spostamenti, mentre i limiti orari degli spostamenti in zona gialla vengono scanditi secondo le seguenti fasce temporali: dal 18 maggio al 6 giugno, gli spostamenti sono vietati dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo; dal 7 al 20 giugno, gli spostamenti sono vietati dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo; dal 21 giugno cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti. L'articolo 2-*bis*, introdotto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, detta disposizioni riguardanti la nuova disciplina degli accessi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'articolo 2-*ter*, inserito dalla Camera, impegna il Ministero della salute ad adottare un protocollo uniforme sul territorio nazionale che, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata alla pandemia, in caso di pazienti affetti da COVID-19, assicuri: il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari; lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, ovvero, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza; l'individuazione di ambienti dedicati, adibiti all'accesso di almeno un familiare.

L'articolo 2-*quater*, anch'esso introdotto dalla Camera, prevede che alle persone ospitate presso determinate strutture socio-sanitarie residenziali, munite delle certificazioni verdi COVID-19, siano consentite uscite temporanee.

L'articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile al 31 agosto 2021, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado e, dal 26 aprile al 31 luglio 2021, nelle università e nelle istituzioni AFAM.

L'articolo 3-*bis*, inserito alla Camera, introduce, dal 1° luglio 2021, la possibilità di tenere anche in presenza i corsi di formazione pubblici e privati nei territori in zona gialla.

L'articolo 4 consente, a partire dal 26 aprile 2021, nei territori in zona gialla, i servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. Consente, inoltre, dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione anche al chiuso e anche in orario serale, facendo riferimento ai più ampi limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 2 e con l'obbligo di osservare le norme precauzionali contenute nei protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Il nuovo articolo 4-*bis* dispone che dal 22 maggio 2021, in zona gialla, possano svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno di mercati e centri commerciali, di gallerie e parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili.

L'articolo 5 detta disposizioni riguardanti lo svolgimento, in zona gialla, degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi, consentito, a decorrere dal 26 aprile, nel primo caso, e dal 1° giugno, nel secondo, esclusivamente con posti a sedere preassegnati, purché sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. La capienza consentita per gli spettacoli non può essere superiore al 50 per cento di quella autorizzata, e al 25 per cento per gli eventi sportivi, con un numero massimo di spettatori non superiore a 1.000 per gli spettacoli o gli impianti all'aperto e a 500 per quelli in luoghi chiusi. Restano in ogni caso sospesi gli spettacoli ove non sia possibile assicurare le predette condizioni, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Nel

corso dell'esame alla Camera è stata aggiunta la previsione che consente al pubblico di presenziare, sempre in zona gialla, anche alle competizioni e agli eventi sportivi diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale dal 1° giugno 2021, se svolti all'aperto, e dal 1° luglio 2021, se si tengono al chiuso.

Il nuovo articolo 5-bis conferma, nelle zone gialle, l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, limitando la necessità di prenotazione preventiva, relativamente al sabato e ai giorni festivi, per l'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione.

L'articolo 6 detta disposizioni per la ripresa, in zona gialla, delle attività sportive, dapprima all'aperto e, a seguire, al chiuso, nonché delle attività dei centri benessere.

L'articolo 6-bis, introdotto dalla Camera, dispone la riapertura dei comprensori sciistici a partire dal 22 maggio 2021 nelle zone gialle.

L'articolo 7 disciplina lo svolgimento in presenza, in zona gialla, di fiere, dal 15 giugno 2021, e di convegni e congressi, dal 1° luglio 2021.

L'articolo 8 prevede la riapertura dal 1° luglio 2021, in zona gialla, delle attività dei centri termali e, dal 15 giugno 2021, dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida del settore.

L'articolo 8-bis, introdotto dalla Camera, consente, dal 1° luglio 2021, la ripresa delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore situati in zona gialla e, dal 15 giugno 2021, la ripresa in zona gialla delle feste, anche al chiuso, conseguenti alle cerimonie civili o religiose, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Il nuovo articolo 8-ter consente, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

L'articolo 9 disciplina l'istituto delle certificazioni verdi COVID-19. In particolare, i certificati attestano la sussistenza di una delle seguenti fattispecie: vaccinazione contro il COVID-19; guarigione dalla medesima malattia; effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo. La durata di validità della certificazione è di nove mesi per la prima fattispecie, decorrenti dal completamento del ciclo vaccinale, di sei mesi per la seconda fattispecie, decorrenti dalla guarigione e di quarantotto ore per la terza fattispecie, decorrenti dall'esecuzione del test. Tali disposizioni si applicano fino all'entrata in vigore degli atti della Commissione europea per l'attuazione delle norme europee in materia.

L'articolo 10 coordina i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine del 31 luglio 2021. Dispone, inoltre, alcune modifiche alla disciplina sulla definizione degli scenari di rischio delle Regioni, volte ad aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle Regioni per l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale, tenendo conto dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Fino al 16 giugno 2021, si prevede l'applicazione del regime di monitoraggio dei dati epidemiologici previgente rispetto alle predette disposizioni. Qualora all'esito del monitoraggio si registri una discordanza di risultati tra i due sistemi di accertamento, le Regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

Il nuovo articolo 10-bis modifica la procedura di adozione e aggiornamento dei protocolli e delle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle attività economiche, produttive e sociali, prevedendo che essi siano adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

L'articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni legislative riportate nell'elenco allegato al decreto-legge, a parte alcune eccezioni espressamente indicate per le quali il termine scade il 31 dicembre 2021. Sono inoltre prorogati di un mese i termini di legge per il deposito delle firme e dei certificati necessari per le richieste di *referendum* abrogativo annunciate in *Gazzetta Ufficiale*

entro il 15 maggio 2021.

I nuovi articoli da 11-*bis* a 11-*duodevicies* recano una serie di proroghe di diversi termini legislativi, tra le quali si segnalano in particolare: la proroga al 31 dicembre 2021 del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni; la proroga al 30 settembre 2021 del termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020; la proroga al 31 luglio 2021 della validità di permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi nonché di altri titoli e documenti in materia di immigrazione, in scadenza sino alla medesima data. Ulteriori proroghe riguardano: adempimenti contabili; l'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica; patenti di guida; revisione periodica dei veicoli; esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati; controlli radiometrici; semplificazioni amministrative; norme speciali dettate per fronteggiare l'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari e interventi urgenti per gli uffici giudiziari.

L'articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell'anticipazione sull'indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino collegamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti con l'emergenza Covid-19.

Il nuovo articolo 12-*bis* prevede che lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori siano sempre consentite.

Il nuovo articolo 12-*ter* consente ai Comuni di procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari del cosiddetto *voucher* taxi anche in deroga alle norme sui principi contabili di cui al testo unico degli enti locali.

L'articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria, mentre il nuovo articolo 13-*bis* prevede la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. Infine, l'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

In considerazione della scadenza molto ravvicinata del decreto-legge in esame, prevista per lunedì 21 giugno, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 12 di lunedì 14 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2129) LANZI ed altri. - Modifiche all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti di lista

(Seguito dell'esame e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **GARRUTI** (M5S) dà conto del nuovo testo, su cui è stata raggiunta una intesa nell'ambito del Comitato ristretto, pubblicato in allegato.

Precisa che l'articolato interviene solo nell'ambito dei procedimenti amministrativi, prevedendo l'utilizzo della modalità telematica nei casi in cui ciò sia possibile.

Illustra quindi gli articoli da 1 a 5, che introducono misure di semplificazione, rispettivamente, in materia del deposito dei contrassegni elettorali, in materia di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali, in materia di richiesta del certificato di iscrizione alle liste elettorali, in materia di richiesta e pubblicazione dei certificati del casellario giudiziale e in materia di designazione dei rappresentanti di lista. L'articolo 6, infine, dispone circa l'entrata in vigore del provvedimento.

Il **PRESIDENTE** ritiene che si possa fissare il termine per gli emendamenti per martedì 15 giugno, riferiti al testo testé illustrato, predisposto in sede di Comitato ristretto e che la Commissione adotta per il seguito dell'esame.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rileva la necessità di anticipare tale scadenza quanto meno al giorno precedente.

Il [PRESIDENTE](#), accedendo alla richiesta del senatore Augussori, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 12 di lunedì 14 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti che verranno trasmessi in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. [270](#) (Tutela dei minori e della dignità della donna nella comunicazione) saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 13.

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. [2129](#)

NT

Il relatore

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 1.

(Semplificazione in materia di deposito dei contrassegni elettorali)

1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il terzo comma è sostituito con il seguente:

«Il contrassegno deve essere depositato, in forma digitale, in formato vettoriale non modificabile o in triplice esemplare in forma cartacea.»

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contrassegno deve essere depositato, in forma digitale, in formato vettoriale non modificabile o in triplice esemplare in forma cartacea.»;

b) all'articolo 32, settimo comma, il numero 1) è sostituito con il seguente: «1) un modello di contrassegno depositato, in forma digitale, in formato vettoriale non modificabile o in triplice esemplare in forma cartacea;».

Art. 2

(Semplificazione in materia di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali)

1. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma 1, è sostituito con il seguente:

«1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza; i nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine.».

Art. 3

(Semplificazione in materia di richiesta del certificato di iscrizione alle liste elettorali)

1. Il certificato di iscrizione alle liste elettorali, riportante i dati anagrafici e il numero di iscrizione alle liste elettorali dell'elettore, necessario per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, europee ed amministrative, di proposte di referendum e per iniziative legislative popolari può essere richiesto in formato digitale tramite posta elettronica certificata, dal Segretario, Presidente o rappresentante legale del Partito o del movimento politico o da uno dei soggetti promotori, attraverso apposita richiesta all'ufficio elettorale, accompagnata da fotocopia di documento di identità del richiedente.
2. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata per sottoscrizioni raccolte a favore di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale tramite posta elettronica certificata i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.
3. Qualora la richiesta tramite posta elettronica certificata dei certificati sia riferita a referendum popolari, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale tramite posta elettronica certificata i certificati richiesti entro il termine improrogabile di 48 ore dalla domanda.
4. I certificati rilasciati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità cui al comma 1 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'Amministrazione.
5. La conformità all'originale delle eventuali copie analogiche dei certificati ricevuti in forma digitale ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da proprio delegato con dichiarazione autenticata autografa resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi.
6. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle dichiarazioni cui al comma 5 i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53.

Art. 4

(Semplificazioni in materia di richiesta e pubblicazione dei certificati del casellario giudiziale)

1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 14 è sostituito con il seguente:
«14. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, possono richiedere tramite posta elettronica certificata anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziari dei propri candidati, candidato sindaco compreso, per

i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. Il Tribunale deve inviare all'indirizzo posta elettronica certificata del richiedente i certificati entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Ai fini della pubblicazione ai sensi del comma 15, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 1, provvedono a trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, all'ente a cui si riferisce la consultazione elettorale, entro il termine di 14 giorni antecedenti la data delle competizioni, il certificato penale rilasciato dal Casellario giudiziale e il curriculum vitae dei candidati e del candidato sindaco collegato alla lista, su supporto informatico e in formato non modificabile. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. In caso di inottemperanza da parte del Tribunale dei termini previsti per il rilascio del certificato penale, il rappresentante legale del partito o del movimento politico o della lista di cui al comma 11, primo periodo, assolve al compito di cui al presente comma mediante la trasmissione della richiesta fatta dal rappresentante legale o da suo delegato al tribunale competente per territorio, che l'ente provvede a pubblicare. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto per ottemperare all'obbligo di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, dichiarano che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in ottemperanza a quanto previsto dal presente comma 14, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.»;

b) al comma 15, le parole: «già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo» sono soppresse.

Art. 5.

(Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista)

1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «entro il venerdì precedente l'elezione,» sono sostituite con le seguenti: «entro le ore 12 del venerdì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,?»;

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«L'autenticazione di cui al primo periodo del primo comma non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato elettronicamente dal delegato di cui all'articolo 20 e il documento sia stato trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata?».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, nono comma, numero 4) è aggiunto in fine il seguente periodo:
«L'autenticazione di cui al primo periodo non è necessaria nel caso in cui l'atto sia stato firmato elettronicamente dai delegati e il documento sia stato trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata.»;

b) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune,» sono sostituite con le seguenti: «le ore 12 del venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, anche mediante posta elettronica certificata.».

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 155 (pom.) del 24/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 155
GIOVEDÌ 24 GIUGNO 2021

Presidenza del Vice Presidente
[GARRUTI](#)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,25

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 270 (TUTELA
DEI MINORI E DELLA DIGNITA' DELLA DONNA NELLA COMUNICAZIONE)*

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (ant.) del 09/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 159
GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 10,35

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 270 (TUTELA
DEI MINORI E DELLA DIGNITA' DELLA DONNA NELLA COMUNICAZIONE)*

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 167 (ant.) del 14/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 167
GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2021

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,40

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 270 (TUTELA
DEI MINORI E DELLA DIGNITA' DELLA DONNA NELLA COMUNICAZIONE)*

1.3.2.1.7. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 291 (pom.) del 27/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 2021
291^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

- e [petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti](#)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo con osservazioni sul testo ma non si è ancora pronunciata sugli emendamenti.

Non essendovi altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) illustra complessivamente gli emendamenti presentati dal Gruppo M5S, soffermandosi su quelli più significativi. In particolare, l'emendamento 1.28 prevede che il lavoratore pubblico a cui scada la validità della certificazione verde in corso di prestazione lavorativa possa portare a termine il turno di lavoro. La stessa disposizione è introdotta per il lavoro privato con l'emendamento 3.57.

Con l'emendamento 1.11 si intende inserire una modifica di buonsenso, esentando dall'obbligo della certificazione i soggetti che svolgano la propria attività lavorativa in forma individuale o completamente all'aperto.

L'emendamento 1.20 stabilisce che tra gli addetti ai controlli per la sorveglianza sanitaria nominati dal

datore di lavoro non possano esservi le guardie giurate, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 dello Statuto dei lavoratori.

Con l'emendamento 1.29, si intende equiparare l'importo delle sanzioni amministrative per lavoratori e datori di lavoro.

L'emendamento 4.2 precisa che le farmacie possano essere sanzionate, in caso di inosservanza delle modalità di somministrazione di test antigenici rapidi, se si riscontra una violazione del protocollo d'intesa o un'applicazione di prezzi superiori a quelli previsti dal protocollo stesso.

Si sofferma, quindi, sugli emendamenti 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5, con cui si propongono differenti soluzioni per calmierare il prezzo dei tamponi, fissandolo a 5 euro. È stato calcolato, infatti, che in media la spesa mensile per i tamponi è di circa 200 euro e incide in modo eccessivo sui redditi più bassi.

Al fine di evitare dubbi interpretativi, l'emendamento 5.8 precisa che la validità della certificazione verde per i soggetti guariti è di 12 mesi a decorrere dalla somministrazione e non dai 15 giorni successivi ad essa.

L'emendamento 5.11 equipara la validità della certificazione rilasciata ai soggetti guariti a quella di cui sono in possesso i vaccinati, estendendola da sei a dodici mesi.

Con l'emendamento 5.14 si consente anche ai laboratori di analisi di rilasciare la certificazione verde dopo l'esecuzione del test antigenico o molecolare.

Con l'emendamento 5.20, sono esentati dall'obbligo di *green pass* i soggetti in possesso di certificazione medica attestante l'effettuazione di un test sierologico che accerti la presenza di anticorpi in quantità uguale o superiore al valore stabilito.

L'emendamento 5.21 ha lo scopo, invece, di favorire il riconoscimento dell'equivalenza di vaccini praticati all'estero, per non impedire l'accesso al luogo di lavoro a lavoratori provenienti da Paesi stranieri.

Infine, l'emendamento 8.0.1 prevede l'esonero dall'obbligo di esibizione del *green pass* per i lavoratori in modalità agile, mentre l'emendamento 8.0.2 stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante l'impossibilità anche temporanea di effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate, possono svolgere attività lavorativa in modalità agile, senza accordi individuali preventivi.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea, preliminarmente, che gli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega mirano a ridurre o eliminare, ove possibile, gli effetti negativi di alcune scelte applicative, che finiscono per causare disagi superiori rispetto ai benefici. Per esempio, si cerca di ridurre la platea dei soggetti obbligati a esibire il *green pass* per accedere ai luoghi di lavoro, in modo da evitare assembramenti e code nelle farmacie per l'effettuazione dei tamponi.

Passa quindi a illustrare le singole proposte di modifica. Con l'emendamento 1.32 si sopprime la disposizione che assegna ai datori di lavoro l'incombenza di trasmettere al prefetto gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di esibizione della certificazione verde.

L'emendamento 2.0.1 estende l'applicazione della norma sul *green pass* ai bus turistici, al fine di aumentarne la capienza.

L'emendamento 3.4 riconosce ai lavoratori stranieri impiegati nel settore dei trasporti e della logistica, che svolgono attività in forma individuale, di esibire la certificazione rilasciata dalle competenti autorità dei Paesi d'origine.

Secondo l'emendamento 3.60, le sanzioni non si applicano nel caso che le attività lavorative siano svolte in luogo aperto o in forma individuale in luogo chiuso con divieto di accesso al pubblico.

L'emendamento 3.0.3 estende l'obbligo di esibizione del *green pass* agli operatori del servizio civile universale che prestano il proprio servizio presso enti pubblici e privati accreditati.

Con l'emendamento 5.2 si riconosce validità anche ai test salivari, che sono meno invasivi, mentre con l'emendamento 5.10 si estende a dodici mesi la validità della certificazione rilasciata a seguito di guarigione.

L'emendamento 5.16 estende la validità della certificazione rilasciata a seguito di test antigenico rapido o molecolare da 48 a 72 ore, mentre l'emendamento 5.17 riconosce validità ai certificati di vaccinazione rilasciati dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino o da uno Stato terzo.

Gli emendamenti 6.2 e 6.3 esentano dall'obbligo di esibizione del *green pass* i minori di diciotto anni che praticano attività sportive, soprattutto se queste non prevedano il contatto diretto o siano svolte all'aperto.

L'emendamento 8.2 consente l'accesso al servizio di biblioteca anche ai soggetti non muniti di certificazione verde per attività di prelievo e restituzione del materiale.

Con l'emendamento 9.0.2 si prevede l'indennizzo da parte dello Stato per danni causati da vaccinazione anche se non obbligatoria.

Passa, infine, alla illustrazione degli ordini del giorno. In particolare, con l'ordine del giorno G/2394/1/1 si impegna il Governo a definire i parametri oggettivi in base ai quali potrà essere dichiarata la cessazione dello stato di emergenza e delle misure restrittive.

Con l'ordine del giorno G/2394/4/1 si affronta la questione drammatica dei lavoratori fragili e di quelli dichiarati temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica, che hanno ricevuto l'indennità di malattia dall'INPS solo per i primi 180 giorni.

Ricorda di aver richiamato più volte l'attenzione del Governo su questo tema e auspica un intervento urgente almeno nel prossimo provvedimento.

Illustra quindi l'ordine del giorno G/2394/5/1 (testo 2), che è volto a scongiurare l'ampliamento dell'obbligo di esibizione del *green pass* ai minori di dodici anni.

Con l'ordine del giorno G/2394/8/1 si sollecita l'intervento del Governo per stabilire un prezzo calmierato per l'effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, mentre l'ordine del giorno G/2394/9/1 impegna l'Esecutivo a prevedere ristori per organizzatori di fiere e congressi.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) illustra brevemente gli emendamenti a sua firma, riservandosi di intervenire anche in sede di esame delle proposte di modifica, nell'interlocuzione con il Governo. Sottolinea che Forza Italia concorda sull'impianto complessivo del provvedimento e sulla scelta tecnico-sanitaria che sta consentendo al Paese di iniziare la ripresa economica dopo la crisi dovuta al prolungato *lockdown* a causa della pandemia. Pertanto, gli emendamenti sono volti solo a migliorare l'efficacia del provvedimento in fase applicativa.

Per esempio, con gli emendamenti 3.26 e 3.31 si prevede che il datore di lavoro che abbia adottato tutte le misure di sicurezza previste per la tutela dei dati personali dei lavoratori può limitarsi a registrare la data di scadenza della certificazione verde ed è dispensato da ulteriori controlli quotidiani. Con l'emendamento 3.34 si stabilisce che i maggiori oneri per l'attuazione delle verifiche siano sostenuti dal committente, a favore dell'appaltatore.

Infine, gli emendamenti 3.38 e 3.43 consentono, per la sostituzione di lavoratori assenti ingiustificati, l'assunzione a tempo determinato di altri lavoratori per 30 giorni, rinnovabili per una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*), nel condividere le considerazioni della senatrice Mantovani, si sofferma su alcune proposte di modifica che ritiene più importanti. Innanzitutto, auspica che vi sia un orientamento condiviso nell'esentare dall'obbligo di esibizione del *green pass* i lavoratori che svolgono la loro attività all'aperto o in forma individuale, così come i soggetti contagiati e non tracciati che abbiano un determinato valore anticorpale.

Ritiene poi opportuno equiparare le sanzioni previste per lavoratori e datori di lavoro.

Infine, illustra l'ordine del giorno G/2394/2/1, che impegna il Governo a rimodulare, in base ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza, l'utilizzo delle certificazioni verdi sulla base dell'andamento epidemiologico e del *trend* delle vaccinazioni. Su tale atto di indirizzo, a suo avviso, sarebbe importante una convergenza da parte della maggioranza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(270) Valeria VALENTE ed altri. - Misure per la protezione dei minori e per la tutela della dignità della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di mercoledì 26 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il ciclo di audizioni informali si è concluso lo scorso 14 ottobre.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur premettendo di condividere gli obiettivi del provvedimento, ritiene opportuna una riflessione sulla sua utilità, in quanto si rischia una duplicazione di interventi rispetto ai poteri già esercitati dall'Autorità garante, che potrebbero invece essere meglio definiti e precisati.

Rileva, inoltre, che a volte la pubblicità risulta offensiva anche verso la figura maschile, sebbene il fenomeno sia molto più contenuto rispetto agli episodi lesivi della dignità della donna.

In conclusione, auspica un approfondimento per adottare una decisione quanto più possibile coerente con l'ordinamento e gli obiettivi proposti.

Il [PRESIDENTE](#), nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione generale.

Propone quindi di istituire un Comitato ristretto per favorire una convergenza sugli aspetti controversi.

Il relatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) concorda con la proposta del Presidente.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) conviene sulla proposta di istituire un Comitato ristretto, per superare le questioni più divisive.

Sono quindi indicati dai Gruppi presenti i rispettivi componenti del Comitato ristretto: oltre al relatore Ruotolo, ne faranno parte i senatori Perilli, Pagano, Bressa, Valente e Grassi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021
307ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport
(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport
(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport
(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva
(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono svolte le audizioni informali e che nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena concluso è stata convenuta, come preannunciato, l'istituzione di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo base.

La Commissione prende atto.

Il Comitato ristretto sarà composto, oltre che dal presidente Parrini e dal relatore Grimani, dai senatori Augussori, Biti, Bressa, Malan, Pagano, Ruotolo, Sbroolini e Toninelli.

La prima riunione del Comitato sarà convocata domani pomeriggio, alle ore 15.

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.10 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto.

Riferisce che, in sede di Ufficio di Presidenza, è stata assunta l'unanime determinazione di chiedere al Governo di non far confluire il contenuto del decreto -legge di proroga dello stato di emergenza, di imminente pubblicazione, tramite un emendamento, nel testo del decreto in esame. Ciò è funzionale sia a una rapida conclusione dell'*iter* alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine anno, sia, di conseguenza, a evitare i rischi di una decadenza del provvedimento.

Peraltro sono attese per domani ulteriori decisioni del Governo, che inevitabilmente si tradurranno in un terzo decreto - legge, la cui eventuale trasfusione, a sua volta, nel testo in esame, non sarebbe possibile, poiché determinerebbe una compressione dei tempi ancora meno compatibile con il termine di scadenza del 25 gennaio.

Un cammino di conversione autonomo del decreto di proroga dello stato di emergenza, sarebbe l'opzione più rispettosa delle prerogative parlamentari: a quel punto l'ulteriore decreto che sarà emanato potrebbe agevolmente confluirci, qualora il Governo lo ritenesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **VITALI** (*FIBP-UDC*) rileva criticamente come le Camere siano private di ogni potere decisionale, ormai completamente avvocato dal Governo.

Il **PRESIDENTE**, al riguardo, nota come lo stesso Parlamento abbia delle responsabilità nella riduzione del proprio prestigio: in tema di legge di bilancio, ricorda infatti come la Commissione abbia dato un parere sugli emendamenti nel quale richiamava, sotto forma di osservazione, la necessità di rispettare quanto disposto dalla legge rinforzata, adottata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, circa il contenuto della legge di bilancio. Tra gli emendamenti approvati, ciò nonostante, ve ne sono numerosi aventi carattere localistico e micro-settoriale, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, e perciò dello stesso articolo 81 della Costituzione. Per il futuro sarà necessario, in casi simili, dare un parere contrario.

Il **PRESIDENTE** dà quindi conto delle ulteriori determinazioni dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Nelle sedute che saranno convocate a partire dall'11 gennaio prossimo si è concordato di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 2310 e connessi (indennità di funzione dei sindaci), n. 1642 (*quorum* referendum art. 132 Costituzione), n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), n. 1359 (istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto) e 2185 (modifica disciplina Corte dei conti). Sui disegni di legge n. 270 (tutela minori e donne nella comunicazione), n. 1785 (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) e n. 1650 (imprese sociali di comunità) si attendono le proposte dei rispettivi comitati ristretti. Inoltre si avvieranno le audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato. Riguardo i disegni di legge nn. 1900 (Commissione notizie false) e 897 (videosorveglianza), il cui esame è sospeso da tempo, si è ritenuto di svolgere un'interlocuzione tra i

Gruppi per superare gli elementi di divergenza.

Si è convenuto altresì di iscrivere successivamente all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 2479 (riconoscimento del diritto di accesso alla rete *internet*), ove assegnato, il disegno di legge n. 1444 (Osservatorio nazionale sostegno psicologico personale Forze di polizia), e il disegno di legge n. 2410 (Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro).

In ogni caso, alla ripresa dei lavori e sulla base del calendario di gennaio dell'Assemblea nonché del Parlamento in seduta comune, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza per meglio definire la programmazione.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) informa che, quanto al disegno di legge n. 1650, ha già predisposto una bozza di testo che sarà inviato ai componenti del Comitato ristretto.

CONVOCAZIONE COMITATO RISTRETTO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 747 e connessi (sport in Costituzione) è convocato domani, 23 dicembre, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata domani, 23 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica altresì che un'ulteriore seduta è convocata domani, alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2463](#)

Art. 5

5.6 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.7 (testo 2)

[Vitali](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni

previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.9 (testo 2)

[Garnero Santanchè](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.10 (testo 2)

[Quagliariello](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

